

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Sen. Pasquale Sollo

INTRODUZIONE DI DISPOSIZIONI PER UNA RAZIONALIZZAZIONE
DELLA TUTELA PENALE DELLA FAUNA SELVATICA PROTETTA

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato ad una adeguata tutela penale della fauna selvatica e si colloca nel solco del più ampio processo di riforma, delineato dalla proposta di legge “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 26 febbraio 2014 e ora all'esame del Senato, volto ad introdurre nel codice penale una normativa specifica per la tutela dell'ambiente.

A questa proposta normativa si arriva anche attraverso il fondamentale contributo della campagna di sensibilizzazione promossa dal WWF Italia (denominata “STOP ai crimini di natura”) a cui va riconosciuto il merito di aver evidenziato non solo la vastità e diffusione del fenomeno di illecito abbattimento di specie selvatiche protette ma, soprattutto, come nel nostro ordinamento, in ragione delle regole che governano l'applicazione delle norme penali (in particolar modo il principio di specialità e quello del favor rei), si arrivi al paradossale risultato per cui – a parità di valore della vita di ciascun essere vivente – l'uccisione di un esemplare particolarmente rilevante sotto il profilo della conservazione sia punito molto meno severamente rispetto all'uccisione di un animale comune.

L'inasprimento del quadro sanzionatorio contenuto nel provvedimento mediante la qualificazione delle violazioni quali delitti, intende fornire la magistratura e gli organi di polizia di più adeguati strumenti di indagine oltre che contare su più estesi termini di prescrizione per contrastare una fetta di criminalità, molto più spesso di tipo organizzata, in costante crescita.

La proposta normativa – che consta di un solo articolo – interviene principalmente sulle norme contenute nel Titolo IX bis del codice penale “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” (introdotta con la legge 20 luglio 2004, n. 189) apportandovi le seguenti modifiche:

1) introduzione – con il nuovo art. 544-septies, comma uno, del codice penale – della definizione, quale soggetto passivo delle nuove figure di reato, della categoria giuridica di “specie animali selvatiche protette” compiuta mediante il rinvio al diritto comunitario (direttiva 92/43/CE (c.d. direttiva habitat) e direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva uccelli).

L'introduzione agli effetti della legge penale della definizione di fauna selvatica protetta permette di superare la lacuna della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” la quale, come noto, prende in considerazione come fauna selvatica solamente quella “omeoterma” (capacità di mantenere costante la temperatura corporea, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno), quindi mammiferi ed uccelli. Escludendo, di conseguenza, la fauna “eteroterma”: pesci, anfibi e rettili, operando un distinguo in contrasto con quanto prescritto dalle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE, dalla Convenzione di Parigi del 1950 e quella di Berna del 1979.

2) specificazione del riferimento della fattispecie incriminatrice dei cui al primo comma dell'art. 544-bis ai soli “animali domestici o allevati”;

3) introduzione nell'art. 544-bis del codice penale (a cui si è aggiunto in rubrica "Uccisione, cattura, detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette") di due nuovi commi:

a) con il comma due si aggiunge la nuova fattispecie penale che punisce "Chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta" con l'aumento della metà della pena prevista dal vigente primo comma che già sanziona penalmente l'uccisione (generica) di animali;

b) con il comma tre si inserisce la punibilità della "cattura o detenzione" degli esemplari di cui al precedente comma due;

4) introduzione all'art. 544-ter del codice penale – rubricato "Maltrattamento di animali" – di un nuovo comma quattro che prevede una circostanza aggravante qualora i comportamenti, già oggi penalmente sanzionati, siano commessi a danno di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

5) con il nuovo art. 544-septies, comma uno, del codice si introduce la definizione, ai fini degli effetti penali – della categoria di "specie animali selvatiche protette" che viene ancorato a quanto indicato all'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Con il secondo comma dell'art. 544-septies del codice penale si prevede una attenuazione delle pene edittali previste dagli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale allorché l'azione riguardi una quantità trascurabile di specie animali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Tale previsione evidenzia ancora una volta come la finalità della proposta sia da rinvenirsi esclusivamente nella necessità di introdurre misure atte a preservare e garantire il miglior stato di conservazione delle specie animali selvatiche protette;

6) del vigente art. 727-bis del codice penale ("Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"), viene conservato esclusivamente il comma due relativo alla sanzionabilità penale della distruzione, prelievo e detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Infine, le ipotesi scriminanti ("quantità trascurabile di tali esemplari", "impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie") previste dall'art. 727-bis del codice penale sono trasformate nelle nuove circostanze attenuanti previste dal comma due del nuovo art. 544-septies;

7) per armonizzare il codice penale alla luce delle modifiche proposte si è operato sull'art. 733-bis ("Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"), scorporando (mediante abrogazione) dalla previsione del secondo comma il riferimento agli animali. La ratio definitoria dell'art. 727-bis è stata trasfusa nel comma uno del nuovo art. 544-septies;

8) per una imprescindibile esigenza di riequilibrare il sistema sanzionatorio alla luce delle modifiche che si propongono – e per superare la previsione dell'art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale secondo cui le disposizioni del Titolo IX bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti delle leggi speciali (tra cui quella sulla caccia) nonché i criteri di specialità tra le norme (lex specialis derogat generali) e quello del favor rei – è apparso inevitabile intervenire anche sulla legge n. 157/1992 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") al fine di evitare quelle aporie per cui, a parità di valore della vita di ciascun essere vivente, la morte di un animale, come

genericamente contemplato dall'art. 544-bis, è punita con una pena (la reclusione fino a diciotto mesi) ben più incisiva della sanzione solo contravvenzionale (arresto fino a otto mesi, l'ammenda fino a € 2.065) prevista per l'abbattimento di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 157/1992. Da questo si deduce che, attualmente, per il nostro legislatore il disvalore penale è maggiore per la morte di un comune animale piuttosto che per l'esemplare di una specie in via di estinzione.

Alla luce di ciò, e per correggere le anomalie appena evidenziate, si propone di modificare le lettere b), c) e g) e di aggiungere la nuova lettera g bis) all'art. 30 della legge n. 157/1992 con l'equiparazione delle pene, per le ipotesi di reato previste dalla legge sulla caccia, a quelle previste dai nuovi commi due e tre dell'art. 544-bis.

DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI PER UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLA TUTELA PENALE DELLA FAUNA SELVATICA PROTETTA

Art. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al fine di una razionalizzazione delle disposizioni penali per la tutela della fauna selvatica protetta anche attraverso una revisione del quadro sanzionatorio per chi uccide, cattura o detiene, fuori dei casi consentiti, esemplari rilevanti per la conservazione della biodiversità si introducono le seguenti modificazioni al codice penale:

a) all'art. 544 *bis* del codice penale:

- alla rubrica, dopo le parole “Uccisione di animali” sono aggiunte “Uccisione, cattura, detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette”;
- al comma uno dopo le parole “morte di un animale” sono aggiunte le parole “domestico o allevato”;
- dopo il comma uno è aggiunto il nuovo comma due. La pena è aumentata della metà per chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- dopo il comma due è aggiunto il nuovo comma tre. La cattura o detenzione, fuori dei casi consentiti, di esemplari di cui al precedente comma 2, è punita con la reclusione da tre a sei mesi;

b) all'art. 544 *ter* del codice penale dopo il comma tre è aggiunto il nuovo:

comma 4. Le pene sono aumentate se i fatti di cui ai precedenti commi uno, due e tre sono commessi su esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

c) dopo l'art. 544 *sexies* del codice penale è aggiunto il nuovo:

Art. 544 *septies*

(Definizione, circostanze attenuanti)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 544 *bis* e 544 *ter* del codice penale, per specie animali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

2. Le pene previste dagli articoli 544 *bis* e 544 *ter* del codice penale sono ridotte nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di specie animali selvatiche protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

d) all'art. 727 *bis* del codice penale:

- alla rubrica le parole “Uccisione”, “cattura” e “animali o” sono abrogate e dopo la parola “specie” è aggiunta “vegetali”;
- il comma uno è abrogato e sostituito dal nuovo comma 1. “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità

trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”;

e) all’art. 733 *bis* del codice penale al comma 2 le parole “animali o” sono abrogate;

f) all’art. 30, comma uno, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) le lettere b), c) e g) sono abrogate e sostituite dalle nuove lettere:

- b) la pena prevista dall’art. 544 *bis*, comma due, del codice penale per chi abbatte mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2 nonché esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo;

- c) la pena prevista dall’art. 544 *bis*, comma tre, del codice penale per chi cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2 nonché esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo.

- g) la pena prevista dall’art. 544 *bis*, comma due, del codice penale per chi abbatte esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento;

g) all’art. 30, comma uno, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) dopo la lettera g) è aggiunta la nuova:

- lettera g) bis. La pena prevista dall’art. 544 *bis*, comma tre, del codice penale per chi cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento”;